



## NOTA OPERATIVA

N. 15/2018

-----

**OGGETTO: Le associazioni e società sportive dilettantistiche: le attività commerciali e non commerciali, i regimi contabili e le agevolazioni fiscali.**

### 1. Introduzione

E' da premettere che l'attività sportiva può essere svolta sia sotto la **forma giuridica dilettantistica che professionistica**.

**La differenza tra le due forme giuridiche è che l'attività sportiva professionistica** è sempre svolta a titolo oneroso e in modo continuativo nelle forme giuridiche previste dal **Libro V del Codice civile (Società di capitali)**, mentre **quella dilettantistica** è svolta senza finalità lucrative nelle forme giuridiche di **Associazioni** di cui al **Libro I del Codice civile** o, ai sensi della Legge 289/2002 sotto forma **societaria** di cui al **Libro V del Codice civile (Srl, Spa, cooperative)** però esclusivamente costituite **senza fini di lucro**.

Entrambe le forme giuridiche sono svolte sotto il controllo del **Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)** con obbligo di iscrizione al relativo Registro e da esso riconosciute. E' al riguardo da rilevare che il vigente Ordinamento Giuridico Statale riconosce all'Ordinamento sportivo **l'autonomia giuridica**.

L'Ordinamento sportivo è inquadrabile come un ordinamento giuridico settoriale avente un'autonomia giuridica ed una struttura organizzativa formata dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline associate, dagli Enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive.

Il CONI ha potere ordinamentale su tutti gli attori dell'Ordinamento sportivo nazionale ed è affiliato al **Comitato Internazionale Olimpico (CIO)**.